



SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI  
IL RESPONSABILE  
**SERGIO MONTI**

TIPO ANNO NUMERO  
REG. CFR. FILE: SEGNATURA.XML  
DEL CFR. FILE: SEGNATURA.XML

Invio mezzo PEC

**A:**  
Ing.

e p.c.

**Settore Sismica**

**Comune di**

**Oggetto: Richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione dell'art. 22 della L.R. 19/2008**

In data \_\_\_\_\_ è pervenuta allo Scrivente Servizio una nota assunta agli atti con prot. n. \_\_\_\_\_, nella quale si chiedono chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'art. 22 della Legge regionale 19/2008 per una sanatoria che ha **"per oggetto un abuso formale (non è stata presentata la variante sostanziale finale e manca la chiusura lavori), ma il progetto rispetta le NTC/2008"**, relativa ad una pratica sismica – riferita ad intervento di demolizione con fedele ricostruzione - presentata in data \_\_\_\_\_, le cui opere strutturali sono state concluse poco dopo la presentazione della pratica, anche se non è mai stata data la fine lavori, e tantomeno è stato effettuato il collaudo.

Nel quesito in particolare è evidenziato che:

- L'art. 22 comma 1 della Legge Regionale 19/2008 recita: *"La richiesta (...) del titolo in sanatoria è subordinata alternativamente all'asseverazione del professionista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse ovvero l'asseverazione del professionista che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione"*.
- Nel parere n. 68/2013<sup>(1)</sup>, seguendo il diagramma di flusso finale, si legge: *"intervento in assenza o difforme da titolo abilitativo con rilevanza sismica" – "rispetta le norme dell'epoca" – "il luogo era classificato" – "elaborati giustificativi" – "AUTORIZZAZIONE SISMICA (in sanatoria)." Sembra dunque che, anche se i lavori rispettano le NTC 2008, ma è presente un abuso "formale", essi debbano essere autorizzati in quanto hanno rilevanza sismica.*

<sup>1</sup> Parere del CTS n. 68 del 2013 "parere in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera b) della L.R. n. 19 del 2008 e del suo coordinamento con l'art. 22 della medesima legge."

Viale della Fiera 8 tel. 051.527.4792 Email: [segrgeol@regione.emilia-romagna.it](mailto:segrgeol@regione.emilia-romagna.it)  
40127 Bologna fax 051.527.4208 PEC: [segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it)

- *Al contrario, nel parere n. 168/2019<sup>(2)</sup>, al punto b) di pag. 2 si evidenzia che ai fini della sanatoria edilizia di opere realizzate in assenza o in difformità dai titoli edilizi (abusi formali), si distinguono tra le varie ipotesi riportate, tra loro alternative, che "un professionista abilitato asseveri che le opere abusive rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione, allegando la documentazione necessaria a dimostrazione/giustificazione di quanto asseverato", giustamente come disciplinato al comma 1 dell'art. 22 della LR 19/2008.*

Dall'analisi dei suddetti pareri del Comitato Tecnico Scientifico regionale in materia sismica<sup>(3)</sup> (CTS), secondo quanto riportato nella richiesta, sembrerebbe che gli stessi contengano indicazioni contrastanti e pertanto

#### si chiede se

dal momento che l'intervento in oggetto riguarda un abuso "formale" e rispetta le NTC 2008 (ossia la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione), l'iter procedurale più corretto da seguire sia quello relativo al parere del CTS n. 68/2013 o quello di cui al parere n. 168/2019.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 9 della L.R. 19/2008 le varianti sostanziali (ovvero quelle che *comportano una "variazione degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture e della loro duttilità"*) sono soggette alla preventiva autorizzazione sismica o al deposito del progetto e si deve pertanto ritenere che **le varianti sostanziali non possono essere realizzate nel corso dei lavori, senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica o del deposito del progetto;**
- per le opere eseguite in violazione della normativa antisismica non basta dichiarare che il progetto delle stesse rispetti la normativa tecnica vigente all'epoca, ma come indicato nel parere del CTS n. 68 del 2013 occorre dimostrare/giustificare che **le opere realizzate "abusivamente"** rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione;

si evidenzia che il parere del CTS n. 168/2019 attiene all'applicabilità dell'art. 22 della L.R. 19/2008 in relazione a quanto disposto al § 8.3 delle NTC/2018, ovvero alla necessità della valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC/2018 nel caso di *"opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione"* e fornisce indicazioni in merito a questa tematica.

**Per l'applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera b) della L.R. 19 del 2008, ovvero nel caso di progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche, restano valide le indicazioni di cui al Parere del CTS n.68 del 2013 "... in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera b) della L.R. n. 19 del 2008 e del suo coordinamento**

---

<sup>2</sup> Parere del CTS n. 168 del 2019 *"Parere in merito all'applicabilità dell'art. 22, comma 1, della L.R. 19/2008, in relazione a quanto disposto dal punto 8.3 dell'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni, approvate con D.M. 17/01/2018"*

<sup>3</sup> Comitato Tecnico Scientifico regionale in materia sismica (art. 4 della L.R. n. 19 del 2008).

con l'art. 22 della medesima legge", che per altro è integralmente richiamato anche nel parere del CTS n.168 del 2019.

In conclusione, come già comunicato con nota prot. (che si ritiene faccia riferimento allo stesso caso, in quanto riferito ad una pratica sismica presentata nella stessa data, , e nel medesimo Comune di ) **si conferma che l'iter procedurale da seguire è quello indicato nel parere del CTS n. 68 del 2013;** pertanto, tenuto conto di quanto evidenziato nella richiesta di parere, **nel caso in esame occorrerà procedere con un'autorizzazione sismica in sanatoria.**

Si ricorda che nel caso di autorizzazione sismica in sanatoria occorrerà allegare la segnalazione all'Autorità giudiziaria della violazione della normativa antisismica i cui estremi – data e protocollo della segnalazione - dovranno essere riportati nella determina di autorizzazione sismica in sanatoria, e che il/i fabbricati dovranno essere sottoposti a collaudo ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/2001 ed ai sensi dell'art. 19 della L.R. 19/2008.

Cordiali saluti.

Il Responsabile  
*Ing. Sergio Monti*  
documento firmato digitalmente

RR/VP